



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11543 del 2017, proposto da Soc. Coop. a Responsabilità Limitata Roma Città Futura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Barneschi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, alla via Panama n. 77, e domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;

nei confronti

S.R.L. Faro, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione V – Emittenza radiotelevisiva Contributi in data 7 agosto 2017, a firma

del Direttore Generale, recante approvazione della graduatoria definitiva delle domande per i contributi *ex art.* 52, comma XVIII, L. 448/2001, per le emittenti radiofoniche, relativa all'anno 2015, comprensiva dei punteggi assegnati, nonché dell'allegato A alla stessa Determinazione nelle quali non è stato riconosciuto alla ricorrente il punteggio spettante alla stessa relativamente ai giornalisti impiegati, con conseguente attribuzione di punteggio “0” e decurtazione della somma attribuita;

nonché per il riconoscimento in favore della Società ricorrente stessa del suo diritto ad adeguata valutazione della propria domanda per l'ottenimento dei contributi *ex art.* 52, comma XVIII, L. 448/2001 per l'anno 2015 e, conseguentemente, per l'attribuzione alla stessa del dovuto punteggio relativamente alla categoria dipendenti giornalisti nella graduatoria per i contributi *ex art.* 52, comma XVIII, L. 448/2001, per l'anno 2015 e delle maggiori somme dovute, per effetto della corretta attribuzione del punteggio relativo alla ridetta categoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 maggio 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso all'esame del Collegio parte ricorrente si duole, chiedendone l'annullamento, della Determinazione in epigrafe indicata con particolare riguardo al punteggio pari a “0” attribuitole per la voce “giornalisti impiegati” ed alla conseguenziale minor somma riconosciutale, in ragione di tale erroneo punteggio,

per l'anno 2015, a titolo di contributo *ex art.* 52, comma XVIII, L. 448/2001 per le emittenti radiofoniche locali.

II. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:

“I) Istruttoria apparente e carente - Violazione e falsa applicazione dell’artt. 2, D.M. 225/2002 e 31, comma VIII, L. 98/2013 nonchè del legittimo affidamento costituitosi”.

Deduce sul punto parte ricorrente che, in sede di approvazione della graduatoria definitiva delle emittenti ammesse al contributo, le sarebbe stato decurtato il punteggio previsto per il *“personale dipendente in regola con le vigenti norme in materia previdenziale”*, lamentando che nella fattispecie sarebbe stato *“totalmente obliato anche quanto costituito ex art. 31, comma VIII, L. 98/2013, il quale recita: “in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”.*

“II) Violazione degli artt. 1 commi I e II e 6, L. 241/1990 - Motivazione apparente, perplessa ed inidonea - conseguente violazione dell’art. 3 comma I, - Violazione dei principi di buona amministrazione, buona fede e di leale collaborazione della P.A.”.

Contesta in merito la ricorrente che dal provvedimento impugnato non sarebbe evincibile *“sulla base di quale logica amministrativa e-o di quali approfondimenti istruttori, siano state decise le inedite determinazioni formalizzate. I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’emissione della delibera, sono, effettivamente, oscuri, nonostante la evidenziata presenza di plurime previsioni normative cogenti”*. Il punteggio attribuito alla ricorrente in sede di graduatoria provvisoria sarebbe *“misteriosamente sparito”* nella graduatoria definitiva, *“senza*

alcun cenno di motivazione nelle pur specificamente articolate premesse alla determina”.

“III) Sviamento di potere – Falsità, ovvero insussistenza dei presupposti - Erronea valutazione e/o travisamento dei fatti - Contraddittorietà – Perplessità – Illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta – istruttoria apparente ovvero carente”.

Articola parte ricorrente il ridetto motivo deducendo genericamente *“il vizio di ingiustizia manifesta, risultando, in effetti, che, sinotticamente, l’interesse della ricorrente sia stato compresso, senza la sussistenza di pregnante interesse pubblico che ne giustificasse il conculcamento”*

“IV) Violazione dell'art. 97 della Costituzione, segnatamente del principio del buon andamento della P.A. e dei derivati principi dell'affidamento, dell'adeguatezza e della proporzionalità nell'esercizio dell'attività Amministrativa”.

Infine argomenta parte ricorrente la violazione dei principi in epigrafe da parte dell’Amministrazione resistente per non avere valutato la situazione *“costituitasi storicamente negli anni precedenti in identica situazione e addirittura in sede di graduatoria provvisoria per l’anno 2015”.*

III. Si è costituito il Ministero dello Sviluppo economico con mero atto di costituzione formale.

IV. Con ordinanza presidenziale del 12 febbraio 2024 n. 654 è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti, incombente che parte ricorrente ha adempiuto tempestivamente.

V. In vista della udienza straordinaria di smaltimento del 17 maggio 2024 le parti hanno depositato reciproche memorie.

VI. Alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta pertanto in decisione.

VII. Preliminarmente deve disporsi lo stralcio dei documenti versati in atti dall’Amministrazione resistente, il cui deposito è tardivo rispetto al termine prescritto dall’articolo 73 c.p.a.

VIII. Tanto premesso il ricorso è fondato *in parte qua* e per l'effetto va parzialmente accolto, ritenendo il Collegio accoglibile solo il secondo motivo di doglianza il cui esame, seguendo l'ordine logico delle questioni ed in ragione del carattere assorbente della doglianza, deve essere anticipato.

VIII.1. In proposito il Collegio ravvisa una evidente carenza motivazionale nel provvedimento impugnato, manifestamente lesiva del diritto della ricorrente a conoscere le ragioni del punteggio pari a "0" riconosciute in sede di graduatoria definitiva per la voce "giornalisti dipendenti".

In effetti nell'allegato A alla Determinazione gravata viene indicato il punteggio complessivo riconosciuto in via definitiva alla ricorrente, con conseguente determinazione del contributo concesso. Rispetto alle singole voci che compongono il punteggio complessivo, in relazione a quella riferita ai giornalisti dipendenti, viene indicato un punteggio pari a zero.

Senonché nella parte motiva del provvedimento non v'è traccia delle ragioni che avrebbero condotto la P.A. a non riconoscere alcun punteggio per la voce in questione e ciò è tanto più grave ove si dovesse considerare la circostanza, dedotta da parte ricorrente e non contestata da controparte, ancorché non documentalmente dimostrata dalla prima, che alla stessa voce, in sede di graduatoria provvisoria, invece, il punteggio le sarebbe stato attribuito. Infatti nel provvedimento impugnato risultano riportate, con riguardo alle singole emittenti nominativamente ivi indicate, le variazioni, corredate dalle ragioni delle stesse, rispetto ai punteggi riportati negli elenchi provvisori menzionati nello stesso provvedimento: la ricorrente non risulta annoverata fra le emittenti rispetto alle quali risulta intervenuta una ragione di variazione e riesame del punteggio attribuito in sede di graduatoria provvisoria né rispetto ad essa viene precisato alcunchè con riguardo all'azzeramento del punteggio per la voce "giornalisti dipendenti".

Si vuol dire che, in ragione della mancata indicazione della ragione per la quale si è ritenuto di non attribuire alcun punteggio alla ricorrente per la suddetta voce e della omessa indicazione della stessa fra quelle rispetto alle quali risulta intervenuta una

ragione di riesame del punteggio iniziale provvisoriamente attribuito, come riportate nella parte motiva del provvedimento, non risulta evidente la ragione per la quale in corrispondenza della voce “giornalisti dipendenti” in graduatoria venga indicato un punteggio pari a “0”.

Né la motivazione del provvedimento risulta essere stata integrata nel corso del giudizio. Fermi i ristretti casi in cui tale integrazione postuma è ammissibile, nella fattispecie gli unici atti dai quali avrebbe potuto ricostruirsi la ragione alla base della decurtazione subita dalla ricorrente sono stati versati in atti tardivamente donde la loro inutilizzabilità al fine di cui innanzi.

Ne deriva l’illegittimità del provvedimento gravato, nella parte in cui non risulta esplicita la motivazione alla base del riesame del punteggio già attribuito in via provvisoria alla ricorrente in relazione alla specifica voce “giornalisti impiegati”.

VIII.2. La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso, con assorbimento delle ulteriori doglianze non espressamente scrutinate e conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella sola parte in cui lo stesso non riporta le ragioni che hanno comportato la decurtazione del punteggio subita dalla ricorrente.

IX. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Manuela Bucca, Referendario

Monica Gallo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Monica Gallo

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO